

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 409 del 03/05/2022

OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 27/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 7015/2015.

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 911,12**
- **Importo esercizio corrente: € 0,00**

Budget

- **Assegnato: € .**
- **Utilizzato: € .**
- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2022/12022.1373

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-417-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;
la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;
l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato la propria rappresentanza e difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale, all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi, per la controversia di seguito indicata:

RGN	NOMINATIVO	FT. PRO-FORMA
7015/2015	KRATOS	43/2021

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;
che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;
che a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente della notula sopra citata lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

NUMERO FT.	RGN	NOMINATIVO
FT. 27/2021	7015/2015	KRATOS

CONSIDERATO che la fattura in argomento è stata redatta secondo i parametri della deliberazione n° 185/2016 recante l'adozione del regolamento IFO in materia di affidamento d'incarico professionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

RAVVISATO che risulta necessario procedere al pagamento della fattura n.27/2021;
che, ai fini della liquidazione della fattura in parola, occorre utilizzare la complessiva somma totale di € 911,12, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo

comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di utilizzare la somma complessiva di € 911,12, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021, ai fini del pagamento della fattura n.27/2021 a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta dallo stesso per la rappresentanza e difesa degli I.F.O., in sede giudiziale e stragiudiziale, nella controversia in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FEPA - ABSTRACT XML



STANIZZI ANTONIO
00197 VIALE MARESCIALLO IT
PILSUDSKI 118
Partita IVA: 10019730588
Codice fiscale: STNNTN55E03C3520

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	22/03/2021	FPA 27/21		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	668,00		718,10		22,00
DESCRIZIONE	KRATOS S.p.A. - giudizio Tribunale Roma RG 7015.2015 - parametri come da Vs. delibera 185.2015 - ns. proforma 43.2021						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	164,30

Importo a carico SSR:	746,82
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	911,12
TOTALE DA PAGARE:	767,50

Onorari	€ 718,10
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 28,72
Totale Imponibile	€ 746,82

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 164,30
Totale	€ 911,12

Ritenuta d'acconto	%
Netto a pagare s.e.o.	€ 767,50

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
C.F.: STN NTN 55E03 C3520 - P.IVA: 10019730588
Tel. 0680690614 r.a. - Fax 0680696235

Roma, 10 marzo 2021

Spett.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi, 53

00144 ROMA

Codice Fiscale 02153140583

Partita IVA 0133011006

Proforma n. 43/2021

Oggetto: Kratos S.p.A. - Giudizio Tribunale di Roma RG 7015/2015

Valore € 11.391,34

Parametri come da Vs. delibera 185/2015

Compensi	€ 668,00
Rimborso spese generali 7,5 %	€ 50,10
C.P.A. 4%	€ 28,72
IVA 22%	€ 164,30
TOTALE	€ 911,13
Ritenuta d'acconto	€ 143,62
Spese esenti IVA	€ 0,00
Bollo	€ 0,00
TOTALE Euro	€ 767,51

La presente annulla e sostituisce il proforma n. 156/2018 del 31 luglio 2018

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

Kratos S.p.A. - Giudizio Tribunale di Roma RG 7015/2015

Valore € 11.391,34

Parametri come da Vs. delibera 185/2015

	Spese	Imponibile
fase di studio		€ 263,00
fase introduttiva		€ 405,00
rimborso spese generali 7,5%		€ 50,10
TOTALE EURO		€ 718,10

Da: aagg
A: ufficiolegale@cert.ifo.it; graziano.fronteddu@ifo.gov.it
Oggetto: I: notule insolute 1 ottobre 2019
Data: venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it
Cc :
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni (pec del 9 giugno 2017,31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

ifo_058.IFO.AOO.REGISTRO.UFFICIALE.I.0008734.02-07-2021

Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org>

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

pagamento fatture

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu (nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici (in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA
RU
S

IFO DI ROMA
- 2 LUG. 2021
Prot. Arrivo n. 8734

FRONTEDDU GRAZIANO

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 14:59
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: I: KRATOS S.p.A.
Allegati: dichiarazione_Verbicaro_19_07_2005.pdf; dichiarazione_Verbicaro_Filardo_Masci_19_07_2005_1.pdf; escussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; escussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma (penale).pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.
A Sua disposizione, cordialità
Antonio Stanizzi

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2019 16:30
A: 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>
Oggetto: KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori Domenico Verbicaro, Giuseppe Filardo (entrambi dipendenti IFO) e Luciano Vittorio Masci le cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor Riccardo Ricciardi, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il Ricciardi dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi Luciano Vittorio Masci, Domenico Verbicaro e Giuseppe Filardo.

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituitisi parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor Ricciardi responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisoria di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti (vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione 4^ Esecuzioni mobiliari

R.G. 7015/2015

Giudice dott.ssa Messina

COMPARSA DI COSTITUZIONE

Per gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** (di seguito anche brevemente **IFO**), con sede in Roma, via E. Chianesi 53, codice fiscale 02153140583, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t., dott.ssa Marta Branca, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stanizzi (c.f. STN NTN 55E03 C3520) presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al presente atto.

Ai sensi degli articoli 133, comma 3, e 134 comma 3, c.p.c. il sottoscritto Avv. Antonio Stanizzi dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org ovvero al numero fax 06 80696235.

Con atto notificato il 29.12.2014, Kratos S.p.A., premesso di essere creditrice degli IFO per la somma di € 11.391,34, a titolo di spese legali riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3935/12, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute e debende agli Istituti esponenti da parte delle USL ROMA A, B, C, D, E, Regione Lazio, Poste Italiane, Unicredit S.p.A., Banca d'Italia, Intesa San Paolo e Banca Nazionale del Lavoro.

Con la presente comparsa si costituiscono gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri i quali, riservandosi ogni ulteriore deduzione ed eccezione all'esito delle dichiarazioni che verranno rese dai terzi pignorati, sin d'ora rilevano quanto segue.

Si chiede, innanzitutto, che codesto On.le G.E. voglia, preliminarmente, verificare il rispetto del termine previsto dal D.L. n. 134/2014, in vigore dall'11.12.2014, per l'iscrizione a

ruolo della presente procedura esecutiva e per il deposito degli originali e/o copie conformi dell'atto di citazione e del titolo esecutivo.

Laddove detto termine non sia stato rispettato voglia dichiarare l'inefficacia del pignoramento notificato, ai sensi dell'art. 543, IV comma, c.p.c.

Allo stato preme, altresì, evidenziare l'assoluta insussistenza di somme da sottoporre ad esecuzione presso i terzi pignorati.

In particolare presso Unicredit Banca S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., gli IFO intrattengono conti aventi esclusivamente un saldo negativo e, come tali, insuscettibili di pignoramento (Cass. n. 1638/1999, Tribunale di Roma n. 1479 del 11.04.2001).

Tanto i giudici di merito che quello di legittimità hanno difatti statuito che il creditore, se può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che le stesse siano affluite sul conto corrente bancario può pignorare il solo eventuale saldo positivo e non i singoli versamenti.

Saldo che, conseguentemente, non può prescindere dal contrapposto credito della banca, tanto che l'art. 1852 c.c. limita il potere dispositivo del correntista stesso sulle somme eventualmente risultanti a suo credito.

Né potrebbero essere sottoposte a pignoramento eventuali somme vantate dagli IFO in forza di contratto di apertura di credito (Cass. n. 2742/1994).

Al riguardo si rileva, infatti, che l'accreditato non vanta alcun diritto di proprietà sulle somme corrispondenti al fido, giacché l'utilizzazione fa sorgere per lo stesso un obbligo di restituzione verso la banca accreditante e, pertanto, il prodursi, ancora una volta, di un saldo passivo.

Bisogna, peraltro, evidenziare come gli Istituti esponenti siano un

ente pubblico con la conseguenza che ad essi trova applicazione l'art. 154, n. 5, c.p.c. che statuisce l'impignorabilità dei beni che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio.

Ciò premesso ci si riserva di formulare ulteriori deduzioni, eccezioni e difese all'esito delle deduzioni che verranno, eventualmente, esposte dalle altre parti all'udienza fissata per la dichiarazione dei terzi.

Roma, 12 ottobre 2015

Avv. Antonio Stanizzi


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Dott.ssa Marta Branca, nella qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, delego a rappresentare e difendere gli Istituti predetti in ogni fase stato e grado del presente giudizio, anche di eventuale impugnazione, l'Avv. Antonio Stanizzi conferendogli a tal fine i più ampi poteri.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Stanizzi, in Roma Viale Maresciallo Pilsudski n. 118.

Ai sensi della L. 675/96 dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel proprio interesse.

Dr.ssa Marta BRANCA



Per autentica

Avv. Antonio Stanizzi

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RG. 7015/2015

G.I. dott. VIGORITO

Note autorizzate

Per gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stanizzi

CONTRO

Kratos s.p.a. + 2

Premesso tutto quanto già dedotto in fatto e diritto nei precedenti atti e verbali di causa e richiamando la documentazione tutta depositata alla scorsa udienza, con le presenti note si insiste affinché codesto On. le Giudice voglia modificare il progetto di distribuzione predisposto con ordinanza del 21.11.2016 in considerazione delle eccezioni formulate e della documentazione depositata da codesti Istituti all'udienza del 14.12.2016.

In relazione al credito fatto valere dalla sig.ra Monica Tuccimei, si ribadisce come la stessa sia già stata destinataria di due ordinanze di assegnazione (che si depositano nuovamente unitamente alle presenti note): una per l'importo di € 20.615,49 emessa nell'ambito dell'esecuzione immobiliare rg 255/2013 e già incassata dalla sig.ra Tuccimei, come dalla stessa dichiarato, e l'altra dell'importo di € 121.510,47 emessa nell'esecuzione mobiliare rg 32944/2013.

Di dette somme codesto On. le Giudice non potrà non tenere conto nella determinazione della somma da attribuire alla sig.ra Tuccimei nell'ambito della presente procedura.

La sig.ra Tuccimei è, difatti, intervenuta, nella presente esecuzione, per l'importo complessivo di € 216.883,75 (oltre spese di notifica e compenso del precetto di € 2.945,00 (indicando, peraltro, per la determinazione del compenso della fase di precetto, una fase di studio ed introduttiva ed una fase di trattazione e conclusiva che non trovano riscontro nelle tabelle forensi), senza dar conto, quantomeno della già ottenuta ordinanza di assegnazione di € 121, 510,47 pronunciata in data 22 luglio 2016 e pertanto in data assai anteriore all'intervento spiegato dalla Tuccimei, in codesta procedura.

Risulta peraltro che la sig.ra Tuccimei abbia ottenuto in data 1.12.2016, un' altra ordinanza di assegnazione nell'ambito di un'altra procedura esecutiva, la numero rg 24125/2015 dinanzi al Giudice dott.ssa Girone, e che sempre la sig.ra Tuccimei sia intervenuta in altre due procedure esecutive la numero r.g. 24746/15, e la rg 22226/2015, ambedue dinanzi al Giudice dott.ssa Ferramosca (udienza 3.04.2017).

Si chiede, pertanto, che codesto On. le Giudice voglia ordinare alla creditrice Tuccimei di depositare nota di precisazione del proprio credito con indicazione delle somme già percepite a seguito delle ordinanze di assegnazione ottenute nell'ambito di altre procedure esecutive nelle quali la stessa è intervenuta.

Si ribadiscono, altresì, le contestazioni in ordine al calcolo degli interessi effettuati dalla sig.ra Tuccimei.

Difatti, in virtù del titolo risarcitorio, gli interessi dovranno essere calcolati dalla pubblicazione della sentenza (8.1.2015) o, in via subordinata, dal deposito del ricorso introduttivo (11.10.2012).

Nell'atto di precetto, invece, gli interessi vengono calcolati sull'intera sorte oggetto di condanna dal 30.11.2007 fino all'11.10.2012. A tale data gli interessi vengono addirittura capitalizzati e ricalcolati nuovamente per il periodo successivo, generando così anatocismo.

Il calcolo così proposto è certamente errato e gli interessi andranno pertanto rideterminati.

Calcolando gli interessi dal momento della pubblicazione della sentenza gli stessi ammontano, infatti ad € 1.172,55, come da conteggio allegato.

Per quanto riguarda le note depositate da Kratos occorre precisare che in realtà l'intervento di Kratos non risulta registrato neppure in data 30.10.2015, difatti se si esaminano gli atti depositati nel fascicolo telematico a tale data e sotto la dicitura "*Deposito intervento di Kratos S.p.A. per un credito di € 11.391,34*" si noterà che gli atti sono quelli relativi all'intervento della sig.ra Tuccimei

L'atto di intervento depositato da Kratos S.p.A. risulta in realtà solo in data 24.11.2015 sotto la dicitura "*Emesso atto di istanza*"

In ordine alla valutazione circa la tempestività o meno dell'atto di intervento della Kratos S.p.A. c si rimette, pertanto, alla decisione di codesto On. le Giudice

Per tutto quanto qui non esposto ci si riporta ai precedenti scritti ed alle precedenti deduzioni.

Si depositano:

- Copia ordinanza di assegnazione rg 255/2013
- Copia ordinanza di assegnazione rg 32944/2013
- Conteggio Interessi

Roma 29.12.2016

Avv. Antonio Stanizzi

Il giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 dicembre 2016;;

richiamato il progetto di distribuzione depositato in data 21-22 novembre 2016;

considerato che all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione la difesa di Tuccimei Monica ha dichiarato di rinunciare alla assegnazione per il credito complessivo di euro 18.279,51 ma non per l'ulteriore credito di euro 121.510,47 nonostante il relativo credito per capitale fosse stato già assegnato alla stessa Tuccimei in altra procedura;

che la Kronos S.p.a. ha contestato la tardività dell'intervento, ritenuta dal giudice nel progetto di distribuzione, facendo rilevare che l'intervento era stato effettuato due giorni prima dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo;

che la difesa degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha contestato che si possa nuovamente assegnare il credito dopo una precedente assegnazione dello stesso ed ha sollevato contestazioni sulla determinazione del credito;

ritenuto che le contestazioni alla determinazione del credito sono generiche e che, pur dopo aver ottenuto la pronuncia di un'ordinanza di assegnazione del credito in altra procedura ma prima del pagamento da parte del terzo pignorato, il creditore procedente ha la facoltà di continuare ad esercitare altra azione esecutiva avendo, però, l'onere, ove ottenga piena soddisfazione del proprio credito, di rinunciare ad escutere il terzo pignorato con atto scritto comunicato allo stesso terzo;

che, pertanto, in questa procedura può disporsi l'assegnazione della stessa somma assegnata in altra procedura ma non pagata perché il relativo credito è contestato;

considerato che dall'esame del fascicolo telematico emerge che l'intervento di Kratos S.p.a. inserito nel fascicolo telematico in data 30.10.2015 era stato, invece, inviato telematicamente in data 12.10.2015 prima dell'udienza per la dichiarazione del terzo ed è, quindi, tempestivo;

che, alla luce di quanto sopra e del progetto di graduazione depositato in data 21-22.11.2016 (che deve modificarsi oltre che nella erronea indicazione del creditore procedente ed intervenuto come Kronos S.p.a. e non come Kratos S.p.a. unicamente con la riduzione del credito di Tuccimei Monica ad euro 225.643,24 – tenuto conto del credito indicato in udienza e non di quello ulteriormente modificato nella memoria del 30.12.2016 - e nella parte che qualificava come intervento tardivo quello della Kratos S.p.a. per euro 488.648,92) la distribuzione tra i creditori deve essere effettuata come segue:

- 1) a ciascun terzo pignorato la somma di euro 50,00 da prelevare dal credito da ciascuno dichiarato;
- 2) a Kratos S.p.a. la somma di euro 2.379,08 da prelevare dalle somme dovute da Unicredit S.p.a. a totale soddisfazione delle spese di procedura, liquidate nella stessa somma;

- 3) a Tuccimei Monica la somma di euro 225.643,24 da prelevare dalle somme dovute da Unicredit S.p.a. a totale soddisfo del credito per capitale ed interessi privilegiato e a totale soddisfo delle spese di procedura liquidate in euro 4.297,11;
- 4) a Kratos S.p.a. la somma di euro 14.438,22 da prelevare dalle somme dovute da Unicredit S.p.a. a totale soddisfazione del credito chirografario posta a fondamento del pignoramento;
- 5) a Kratos S.p.a. la somma di euro 148.060,94 da prelevare dalle residue somme dovute da Unicredit S.p.a. e dalle somme dovute dagli altri terzi.

Si comunichi.

Roma 2 gennaio 2017

Il giudice dell'esecuzione

